



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 11/18/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELENORD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SALUTE 88”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP, E DELL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE POSTE N. 581/93 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1/2017 - PROC. 90/17/VF-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Liguria n. 8, del 22 marzo 2013, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM.*”;

VISTA le delibera n.119/14/CONS recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Liguria*”;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2014 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell'ambito dei controlli svolti in merito all'attività delegata da questa Autorità, inerente al monitoraggio della programmazione televisiva locale, ha richiesto alla società Telenord S.r.l., con sede legale in Via XX Settembre n. 41/3, Genova, fornitore del servizio di media audiovisivo "Salute 88", copia delle registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 14 al 20 giugno 2017, per la verifica di conformità alla normativa vigente. La società ha prontamente inviato al suddetto CO.RE.COM. il materiale richiesto che è stato analizzato e sottoposto a verifiche dalla società Cares-Osservatorio di Pavia, incaricata dal CO.RE.COM. dell'analisi della programmazione, per il riscontro di eventuali violazioni nei settori degli obblighi di programmazione, pubblicità, tutela dei minori e garanzia dell'utenza,

A seguito delle verifiche eseguite sull'emesso televisivo della settimana 14-20 giugno 2017, la società Cares-Osservatorio di Pavia ha inoltrato al CO.RE.COM. Liguria, in data 15 settembre 2017, un documento contenente gli orari di tutti gli spot trasmessi nel periodo e privi di segnalazione ottica o acustica.

Con atto di contestazione n. 1/2017, adottato il 27 settembre 2017 e notificato il 2 ottobre 2017, il CO.RE.COM. Liguria ha contestato, quindi, alla società Telenord S.r.l., con sede legale in Via XX Settembre n. 41/3, Genova, fornitore del servizio di media audiovisivo "Salute 88", la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, e dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, per la trasmissione di pubblicità non segnalata nella settimana oggetto di monitoraggio.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 9 ottobre 2017, ha inviato una memoria difensiva nella quale ha precisato che le indicazioni riportate nella contestazione sugli spot privi di segnalazione fanno riferimento sia a:

- 1) promo di rete, e non comunicazioni commerciali, trasmessi dal servizio di media prima dei *break* pubblicitari;
- 2) a comunicazioni commerciali correttamente identificate in quanto riportanti in alto a sinistra sullo schermo televisivo la scritta "Pubblicità".

La società, nella suddetta nota ha nuovamente inviato copia delle registrazioni della programmazione della settimana oggetto di contestazione e ha richiesto l'audizione, la quale si è tenuta il 13 novembre 2017. Nel corso di tale audizione il rappresentante legale della società, oltre a ribadire quanto già espresso nelle memorie giustificative, ha evidenziato che le registrazioni inizialmente inviate e che sono state quindi esaminate ai fini del riscontro delle eventuali violazioni, sono state registrate in modalità di "bassa risoluzione", con immagini che risultano peggiori rispetto a quelle trasmesse in video, e pertanto la scritta indicativa "Pubblicità" risulta meno visibile rispetto a quella che il telespettatore ha visionato sullo schermo televisivo nel momento della messa in onda. Per tale motivo la società ha inviato insieme alla nota giustificativa, copia delle registrazioni

presenti nel proprio archivio, con le immagini fedeli al trasmesso per effettuare il confronto. La società ha comunque dichiarato che, dopo la notifica della contestazione, è intervenuta per ingrandire il carattere della scritta “Pubblicità” per garantirne una migliore e maggiore visibilità.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM, con nota inviata a questa Autorità, protocollo n. 88404, del 19 dicembre 2017, ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società in quanto, a seguito dell’audizione, e dopo il confronto della visione delle registrazioni inizialmente fornite dalla società in “bassa risoluzione” rispetto a quelle effettivamente trasmesse in video e consegnate dalla società stessa per confrontarne la visione, ha rilevato la presenza della scritta identificativa nella trasmissione di tutti gli eventi pubblicitari, trasmessi quindi nel rispetto della normativa vigente ed ha proposto l’archiviazione del procedimento istruito per insussistenza della violazione contestata di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, e dell’art 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, per la trasmissione di pubblicità non segnalata nella settimana oggetto di monitoraggio.

Questa Autorità, analizzata la documentazione istruttoria inizialmente pervenuta, ha richiesto l’integrazione, con nota protocollo n. 88654, del 20 dicembre 2017, riscontrando la carenza, in allegato, dell’atto di contestazione n. 1/2017 e delle registrazioni della programmazione sottoposta a controlli. Il CO.RE.COM., con nota protocollo n. 2293 del 11 gennaio 2018, ha quindi inviato la documentazione mancante.

Alla luce della documentazione versata in atti e in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Liguria, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni della società Telenord S.r.l. in quanto le comunicazioni commerciali che sono state trasmesse nella settimana oggetto di controlli, come constatato dal CO.RE.COM. stesso a seguito della visione della documentazione nell’audizione, riportano l’inserimento in alto a sinistra dello schermo televisivo della scritta identificativa “Pubblicità”, riscontrando l’insussistenza delle violazioni oggetto di contestazione. Le verifiche effettuate dalla società Cares-Osservatorio di Pavia sono state condotte sulle registrazioni fornite dall’emittente nel formato registrato in “bassa risoluzione”, quindi bassa fedeltà delle immagini televisive sottoposte a verifica, risultando degradate rispetto a quelle effettivamente messe in onda, tanto da non permettere la rilevazione della presenza di tali scritte identificative.

In accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Liguria, si ritiene quindi di procedere all’archiviazione del procedimento per l’insussistenza delle violazioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, e dell’art 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, per la trasmissione di pubblicità non segnalata nella settimana dal 14 al 20 giugno 2017;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. con nota protocollo n. 88654, del 20 dicembre 2017, nell’inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto l’archiviazione del procedimento per aver verificato, attraverso la visione delle registrazioni fornite in audizione dalla società, l’insussistenza della violazione riportata

nella contestazione, in quanto tutte le comunicazioni commerciali trasmesse nella settimana dal 14 al 20 giugno 2017 dal servizio di media audiovisivo locale “*Salute 88*” risultano correttamente indicate attraverso la presenza della scritta “*Pubblicità*” sullo schermo televisivo;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che non ricorrono le violazioni contestate dal CO.RE.COM. Liguria;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telenord S.r.l., cod. fisc. 00945590107, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “*Salute 88*”, con sede legale in Via XX Settembre n. 41/3, Genova, per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi